



SENATO ACCADEMICO	13 dicembre 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29 novembre 2017
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 6/2018 Prot. n. 270 - 2 gennaio 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione Biblioteche</u>
ENTRATA IN VIGORE	9 gennaio 2018

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

Articolo 1 - Costituzione.....	2
Articolo 2 - Strutture	2
Articolo 3 - Organi di governo.....	2
Articolo 4 - Presidente del SBA	2
Articolo 5 - Consiglio di Gestione.....	3
Articolo 6 - Consiglio Scientifico di Macroarea	3
Articolo 7 - Coordinamento Tecnico	4
Articolo 8 - Convocazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea	5
Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea	5
Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea	6
Articolo 11 - Finanziamenti	6
Articolo 12 - Modifiche al regolamento.....	6
Articolo 13 - Efficacia temporale del regolamento.....	6

Articolo 1 - Costituzione

1. I servizi bibliotecari, documentari e informativi risultano di importanza strategica per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.
2. Ai sensi dello Statuto, allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, è organizzato il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato dal presente regolamento.
3. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento se declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Strutture

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in:
 - a) strutture organizzative e gestionali alle dipendenze della Direzione Generale:
 - strutture di gestione dei processi centralizzati;
 - strutture bibliotecarie, o punti di servizio, di Macroarea (Macroarea di Scienze della Società e dell'Uomo; Macroarea Scientifico-tecnologica e di Architettura; Macroarea Biomedica);
 - b) organi di governo.

Articolo 3 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del SBA:
 - il/la Presidente del SBA;
 - il Consiglio di Gestione;
 - i Consigli Scientifici di Macroarea.

Articolo 4 - Presidente del SBA

1. Il/La Presidente del SBA è nominato/a dal Rettore/dalla Rettrice con proprio decreto e presiede il Consiglio di Gestione. Dura in carica tre anni accademici rinnovabili e svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione;
 - sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - nomina, tra i componenti del Consiglio, un/una Vice-Presidente, che lo/la

sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento.

Articolo 5 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di gestione è l'organo di governo e di programmazione delle politiche del SBA. È nominato con Decreto Rettorale e dura in carica per tre anni accademici.
2. Il Consiglio di Gestione è costituito da:
 - il/la Presidente;
 - i/le Presidenti dei Consigli Scientifici di Macroarea;
 - un/una rappresentante della comunità studentesca designato/a dal Consiglio degli Studenti.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione anche il/la Coordinatore/trice della Ripartizione Biblioteche con la funzione di Segretario/a verbalizzante ed i/le Responsabili delle biblioteche di macroarea.
4. Il Consiglio di Gestione, tenuto conto del *Piano Strategico Triennale dell'Ateneo* e delle risorse economiche assegnate, svolge i seguenti compiti:
 - gestisce la politica delle acquisizioni di interesse generale;
 - esprime parere obbligatorio per il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di donazioni librerie, valutando la sostenibilità della accettazione per l'Ateneo;
 - stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi a disposizione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e assegna le risorse per le acquisizioni di interesse generale e per le necessità delle biblioteche di Macroarea;
 - propone indirizzi generali per l'organizzazione del SBA.

Articolo 6 - Consiglio Scientifico di Macroarea

1. Il Consiglio Scientifico di Macroarea è costituito da rappresentanze designate dai Consigli di Dipartimento tra il personale docente e ricercatore. In particolare:
 - per la Macroarea di Scienze della Società e dell'Uomo, il Consiglio Scientifico è formato da 3 (tre) componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di: Economia e Management; Giurisprudenza; Studi Umanistici;
 - per la Macroarea Biomedica, il Consiglio Scientifico è formato da 5 (cinque) componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di: Scienze della Vita e Biotecnologie; Scienze Mediche; Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale; Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche; Scienze Chimiche e Farmaceutiche;

- per la Macroarea Scientifico-tecnologica e di Architettura, il Consiglio Scientifico è formato da 4 (quattro) componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Scienze della Terra.
2. Ciascun Consiglio Scientifico viene nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico anche il/la Responsabile delle biblioteche di Macroarea con la funzione di segretario/a verbalizzante.
 4. Ciascun Consiglio Scientifico svolge i seguenti compiti:
 - coordina la politica delle acquisizioni e la relativa suddivisione dei fondi nelle diverse aree disciplinari;
 - propone al Consiglio di Gestione indirizzi generali nell'organizzazione dei servizi delle biblioteche di Macroarea;
 - elegge il/la Presidente tra il personale docente e ricercatore che fa parte del Consiglio stesso.
 5. Il/La Presidente è nominato/a con Decreto Rettorale con mandato triennale coincidente con la durata del Consiglio stesso. Il mandato è rinnovabile.
 6. Il/La Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico;
 - b) nomina tra i componenti del Consiglio un Vice-Presidente, che lo/la sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento;
 - c) rappresenta le biblioteche della Macroarea presso il Consiglio di Gestione dove esercita funzioni di iniziativa e promozione.

Articolo 7 - Coordinamento Tecnico

1. Il/La Coordinatore/trice della Ripartizione Biblioteche ed i/le Responsabili delle biblioteche di Macroarea sono incaricati/e dalla Direzione Generale per tre anni rinnovabili tra il personale dell'area delle biblioteche e formano il Coordinamento Tecnico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Il Coordinamento Tecnico individua e garantisce le soluzioni organizzative più appropriate per una gestione efficace dei servizi bibliotecari dell'Ateneo.
3. Il Coordinamento Tecnico viene convocato ogni qualvolta ve ne sia la necessità dal/la Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un confronto sugli aspetti organizzativi e tecnico-amministrativi dei servizi bibliotecari.

4. Al Coordinamento può partecipare anche il personale esperto dell'Unità informatica e, su specifiche problematiche, anche altri/e bibliotecari/e.

Articolo 8 - Convocazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea

1. Il Consiglio di Gestione ed i Consigli Scientifici di Macroarea si riuniscono in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.
2. Il/La Presidente del Consiglio di Gestione ed i/le Presidenti dei Consigli Scientifici di Macroarea convocano i rispettivi Consigli in via straordinaria quando almeno 2/3 dei propri componenti effettivi ne facciano motivata richiesta scritta.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, di regola, almeno due giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso.
6. Il Consiglio di Gestione ed i Consigli Scientifici di Macroarea possono deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni senza diritto di voto.

Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di Macroarea

1. Il Consiglio di Gestione ed i Consigli Scientifici di Macroarea possono validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
4. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
5. I componenti possono richiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni testuali.
6. Le delibere assunte dal Consiglio di Gestione e dai Consigli Scientifici di Macroarea sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive.
7. Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a e debitamente repertoriato.

Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione e dei Consigli Scientifici di

Macroarea

1. Le dimissioni di un/una componente del Consiglio di Gestione devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/la Presidente del Consiglio di Gestione, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione.
2. Le dimissioni di un/una componente di un Consiglio Scientifico di Macroarea devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/la Presidente del relativo Consiglio Scientifico di Macroarea, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione, e ne informa il/la Presidente del Consiglio di Gestione.
3. Il Consiglio di Gestione e i Consigli Scientifici di Macroarea ne prendono atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
4. Il/La Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore/alla Rettrice.

Articolo 11 - Finanziamenti

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone dei seguenti finanziamenti:
 - fondi per il funzionamento dei servizi delle biblioteche assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - fondi per l'acquisizione di documenti bibliografici su supporto cartaceo, elettronico e multimediale, assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - fondi finalizzati allo sviluppo dei settori bibliografici di interesse per il personale docenti o la comunità studentesca trasferiti dai Dipartimenti;
 - fondi per lo sviluppo dell'informatizzazione assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - fondi derivanti da prestazioni conto terzi;
 - contributi di enti o privati versati a titolo di liberalità.

Articolo 12 - Modifiche al regolamento

1. Modifiche al presente regolamento possono essere formulate su proposta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Gestione. Le proposte di modifica verranno approvate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Efficacia temporale del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.

2. Le modifiche entrano in vigore anch'esse il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento aggiornato è disponibile sul sito web istituzionale.